



CITTÀ DI VIAREGGIO

Sportello Unico per le Attività Produttive

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DEL GIOCO LECITO E ATTIVITÀ' DI SALE GIOCHI**

INDICE:

Articolo 1: Principi e criteri direttivi

Articolo 2: Normativa di riferimento

Articolo 3: Definizioni

Articolo 4: Ambito di applicazione e adempimenti amministrativi

Articolo 5: Luoghi sensibili e distanze minime

Articolo 6: Requisiti strutturali dei locali

Articolo 7: Dotazione di parcheggi

Articolo 8: Svolgimento dell'attività: divieti e prescrizioni

Articolo 9: Provvedimenti di inibizione e sospensione dell'attività

Articolo 10: Vigilanza e sanzioni

Articolo 11: Disposizioni finali

ART. 1 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il presente regolamento disciplina, nel territorio comunale, l'esercizio del gioco pubblico fisico e lecito e si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevenzione del Disturbo da Gioco d'Azzardo (D.G.A.), come definito dalla quinta edizione del "Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali" (A.P.A., D.S.M.-5 2013) ed ivi inserito nella categoria delle dipendenze e, precisamente, nei "Disturbi correlati dall'Uso di Sostanze e di Disturbi da Addiction", disturbo inserito dal 2018 nei Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.), che evidenzia le principali caratteristiche dell'addiction, quali:

- l'intenso e persistente desiderio di giocare d'azzardo e l'impossibilità di resistervi (craving);
- l'insorgenza di sintomi quali irrequietezza, ansia, disforia, disturbi del sonno, ecc..., quando si è impossibilitati a giocare (astinenza);
- la necessità di giocare somme di denaro sempre più ingenti e con maggiore frequenza per riprodurre il medesimo vissuto di euforia e gratificazione (tolleranza) che provoca distorsioni cognitive, perdita della capacità di gestire il denaro, problemi legali, perdita del lavoro e dei legami affettivi significativi, connotandosi come una compromissione clinicamente significativa dei vari aspetti (economici, lavorativi e relazionali) dell'individuo e dei suoi familiari, che si sviluppa gradualmente o in modo rapido a seconda della vulnerabilità di base della persona, della presenza di stati di disagio emotivo, associandosi spesso a comorbilità con altri comportamenti maladattivi e ad elevati rischi di suicidio;

b) promozione del gioco responsabile e contrasto al rischio di diffusione sul territorio comunale di fenomeni di dipendenza, che rappresentano un problema crescente di salute pubblica e comportano costi sociali per la collettività;

c) salvaguardia dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco; tutela del contesto urbano e della sicurezza urbana; contenimento dell'impatto del gioco pubblico sulla viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

2. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento, per quanto di competenza del comune di Viareggio, sono gestiti dallo Sportello Unico Attività Produttive e si svolgono in conformità anche a quanto disposto dal D.P.R. n. 160/2010, avente ad oggetto il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133".

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si applica la specifica normativa vigente, quale di seguito elencata:

- a) il Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) ed in particolare gli articoli 86, 88 e 110 ed il relativo regolamento di esecuzione (R.D. n. 635 del 6 maggio 1940);
- b) l'articolo 1 del Decreto Legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;
- c) il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - AAMS 18 gennaio 2007 che, sostituendo la disciplina prevista per i punti di vendita di cui al Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, individua il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati;

- d) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze □ AAMS 27 luglio 2011, avente ad oggetto la determinazione dei criteri e dei parametri numero quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 TULPS;
- e) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze □ AAMS 9 settembre 2011, avente ad oggetto nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010;
- f) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze □ AAMS 22 gennaio 2010, recante la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco "VLT" di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS;
- g) l'articolo 24 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, che introduce il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto;
- h) il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 (cosiddetto "Balduzzi"), convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2012, n. 189, aggiorna i L.E.A. (Livelli essenziali di assistenza) per le persone affette da ludopatia e all'articolo 7 prevede forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante apparecchi A.W.P. territorialmente prossimi a istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, introducendo nell'ordinamento i cosiddetti "luoghi sensibili";
- i) la Legge Regionale Toscana 18 ottobre 2013, n. 57 "Disposizioni per il gioco consapevole e la prevenzione della Ludopatia", come modificata con Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 85 e con Legge Regionale 23 gennaio 2018, n. 4;
- j) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 11 marzo 2015, n. 26/R, "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 18 ottobre 2013, n. 57";
- k) l'articolo 1, comma 936, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016), che ha disposto siano definite, in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni ed Enti locali, le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico ed i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età;
- l) il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, di attuazione della delega della Legge n. 124/2015 e relativi allegati ("Legge Madia");
- m) i regimi amministrativi applicabili alle attività di gioco e la loro concentrazione, come definiti ai punti 83, 84 e 85 della Tabella A, allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222;
- n) la deliberazione della Giunta Regionale Toscana 9 luglio 2018, n. 771, che ha approvato il piano regionale di contrasto al gioco d'azzardo;
- o) l'articolo 9 del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 (cosiddetto "Dignità"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, che dispone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi e scommesse;
- p) l'articolo 9-quater del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, che dispone che l'accesso agli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori;

- q) l'articolo 9-quinquies del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, che istituisce il logo "No Slot" presso il Ministero dello Sviluppo Economico e consente ai Comuni di prevedere il rilascio e il diritto d'uso del logo identificativo a favore dei pubblici esercizi e dei circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare V.L.T. e A.W.P.;
- r) la Legge Regionale n. 62 del 23/11/2018 ed il relativo Regolamento Regionale di attuazione n. 23/R del 09/04/2020;
- s) il Decreto Legge n. 124 del 26/10/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ("Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili").

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni.

Regolamento di Esecuzione del TULPS: il regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS.

AAMS: l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Giochi leciti: quelli la cui installazione e offerta é consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente.

Giochi fisici (off line): i giochi pubblici distribuiti sul territorio ed effettuati in esercizi e locali aperti al pubblico, tramite personale addetto e/o apparecchi da intrattenimento messi a disposizione della clientela; per taluni di tali giochi esiste possibilità di intervento comunale con misure di contrasto al D.G.A..

Apparecchi da intrattenimento e svago senza vincita in denaro: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S.; gli elementi di abilità fisica, mentale o strategica e di puro intrattenimento prevalgono sull'elemento aleatorio; l'installazione è consentita alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S. e in tutti gli esercizi soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.

Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro: gli apparecchi e congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS.

AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del TULPS, ossia quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti di AAMS e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e AMMS, nei quali, insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate.

Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b", del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa; richiedono il rilascio di autorizzazione del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS.

Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.

Spazi per il gioco con vincita in denaro: i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco lecito.

Negozi di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – nonché dall'articolo 1-bis, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i giochi su base ippica – come riscontrabile dall'organizzazione, attività e impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dotazioni minime previsti nel capitolato tecnico; è affiliato a un concessionario, autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS.

Punto di gioco ("corner"): il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS.

Punto di raccolta di gioco: il punto di vendita di gioco, attivo alla data del 30 ottobre 2014 o anche successivamente, che comunque offriva scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al totalizzatore nazionale di AAMS, regolarizzato con le procedure di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge 190/2014 (Stabilità 2015) o di cui all'art. 1, comma 926, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016); è affiliato ad un concessionario (denominato "gestore"), debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS.

Centri di scommesse: secondo la definizione data dall'articolo 2, comma 1, lettera "d" della L.R. 57/2013, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della L.R. 85/2014, comprendono le strutture dedicate, in via esclusiva o comunque prevalente, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del TULPS.

Agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli: quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169.

Agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi: quelle di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 marzo 2006, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2001, n. 311.

Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato "Bingo": quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

Superficie Utile del locale: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico

Nuova installazione: l'entrata in esercizio ovvero il collegamento di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito alle reti telematiche dell'AAMS in data successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini della verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella normativa statale e regionale e nella presente disciplina regolamentare, non si considerano nuova installazione:

- il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco;
- la sostituzione degli apparecchi per vetustà o guasto, nel corso di validità del contratto relativo all'utilizzo di apparecchi per il gioco già legittimamente installati.

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Il presente regolamento disciplina:

a) i procedimenti amministrativi per l'apertura, il trasferimento di sede, le variazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali connesse all'intrattenimento mediante tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro,

b) i requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali, la dotazione di parcheggi, l'identificazione di ulteriori luoghi sensibili oltre quelli già individuati dalla Regione, i divieti e le prescrizioni per l'esercizio delle attività di gioco, la vigilanza e le sanzioni.

2. L'apertura, l'ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede degli spazi per il gioco con vincita in denaro, come definiti dall'articolo 3 del presente regolamento, sono soggetti come art. 86 TULPS a istanza di autorizzazione da presentare al SUAP, ai sensi del punto 83 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016.

ART. 5 – LUOGHI SENSIBILI E DISTANZE MINIME

1. Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della Legge Regionale n. 57/2013, come sostituito dall'art. 4 della Legge Regionale n. 4/2018, è vietata l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all'interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da:

a) istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell'infanzia, nonché i nidi d'infanzia di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

b) luoghi di culto;

c) centri socio- ricreativi e sportivi;

d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio- assistenziale;

e) istituti di credito e sportelli bancomat;

f) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.

2. Ai fini dell'operatività del comma precedente, i centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità;

b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali;

3. Sono, altresì, considerati luoghi "sensibili" ai sensi dell'art 4 , comma 3, della L.R. 57/2013 ss.mm.ii, (tenuto conto dell'impatto sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica) i seguenti luoghi di costante aggregazione e di sosta prolungata dei cittadini per lo studio, il tempo libero e la cura:

a) ospedali, altri locali destinati all'accoglienza a carattere stabile o comunque continuativo di persone, per finalità educative o socio-assistenziali;

b) giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati;

c) oratori

d) biblioteche e musei;

e) stazioni e fermate ferroviarie;

f) terminal di autobus di linee urbane ed extraurbane;

g) punti prelievi e centri di primo soccorso, strutture ricettive per categorie protette.

4. Con proprio provvedimento motivato la Giunta comunale può individuare altri luoghi sensibili, tenuto conto dell'impatto delle attività di cui al comma 1 del presente articolo sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

5. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, è vietata:

- l'installazione di sportelli bancari, postali e bancomat, sportelli ATM, dispositivi di qualsiasi natura che offrono il servizio di trasferimento e/o erogazione del denaro, money transfer e simili , all'interno e/o all'esterno dei locali di esercizio del gioco, siano essi centri di scommesse o spazi per il gioco con vincita in denaro;

- l'apertura di centri di scommesse o con vincita in denaro ad una distanza inferiore a metri 500 da sportelli bancari, postali, bancomat, sportelli ATM, dispositivi di qualsiasi natura che offrono il servizio di trasferimento e/o erogazione del denaro, money transfer e simili, agenzie di prestiti e di pegno, attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.

6. Il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili di cui al presente articolo è richiesto, oltre che per l'apertura di nuovi centri di scommesse e di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro, anche per il trasferimento di sedi tali strutture, nonché per ogni nuova installazione.

ART. 6 - REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI

1. Agli spazi per il gioco con vincita in denaro ed ai centri di scommesse, come sopra definiti, che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:

a) non possono essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi dei Titoli II e III del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

b) destinazione d'uso conforme ai vigenti strumenti urbanistici;

c) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti e alla dotazione di servizi igienici;

- d) rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, dal piano comunale di zonizzazione acustica e dal regolamento comunale per le attività rumorose, attualmente vigenti;
 - e) conformità dell'impianto elettrico, degli altri impianti e delle attrezzature alle vigenti norme;
 - f) rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione incendi;
 - g) possesso degli standard di parcheggio, come individuati dall'art 7.
2. Ai soli spazi per il gioco con vincita in denaro è richiesto, in aggiunta ai precedenti, il possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'articolo 153 del regolamento di esecuzione del TULPS.
3. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, l'Amministrazione Comunale potrà imporre all'interessato, a sue spese:
- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
 - b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
 - c) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura.
4. I giochi leciti possono essere installati negli esercizi previsti dalla vigente normativa nel limite massimo previsto dalla stessa. In questo caso l'orario di esercizio è quello dell'attività prevalente.

ART. 7 - DOTAZIONE DI PARCHEGGI

1. In aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative e dal regolamento urbanistico comunale, gli spazi per il gioco con vincita in denaro e i centri di scommesse che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente, devono disporre di parcheggi di relazione a servizio della clientela, funzionale all'attività, anche in caso di variazione o ampliamento di attività esistente, in misura pari a mq 1,5 per ogni mq di superficie utile, come definita dall'articolo 3 del presente regolamento, qualora tale superficie risulti superiore ad mq 250.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ: DIVIETI E PRESCRIZIONI

1. Le attività di cui al presente regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:

a) è vietata, in qualunque forma e qualsiasi modalità, la pubblicità di prodotti di gioco pubblico nell'ambito del territorio comunale, qualora in violazione delle norme previste dall'articolo 5 della L.R. 57/2013 e negli altri casi previsti dall'articolo 7 del Decreto Legge 158/2012, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 189/2012.

b) E' vietata ai minori di anni diciotto la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro. Non sono consentiti ai minori di anni diciotto neppure l'ingresso e la permanenza nelle aree specificamente dedicate per l'utilizzo di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS. Il divieto deve essere adeguatamente segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree e ripetuto esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS o chiaramente visibile nel video dell'apparecchio stesso prima dell'avvio di ogni singola partita. Ai fini del rispetto del divieto, il titolare e/o il gestore dell'esercizio sono tenuti a identificare la maggiore età dei giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.

c) E' vietato l'utilizzo di insegne con denominazione "Casinò", "Casa da Gioco" o espressioni simili.

- d) E' vietata l'esposizione, all'esterno del locale dove si esercita il gioco, di cartelli, manoscritti, proiezioni o qualsiasi altra forma di pubblicizzazione di vincite ivi appena accadute o storiche.
- e) E' vietata la collocazione di apparecchi e di altre attrezzature strumentali all'esercizio del gioco in aree poste all'esterno dei locali di esercizio.
- f) Tutti i giochi offerti o installati devono rispondere ai requisiti di legge e alle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, nonché alle prescrizioni impartite da AAMS.
- g) Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, TULPS devono essere permanentemente apposti il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio, ove richiesti dalla normativa vigente.
- h) E' obbligatoria la permanente affissione all'interno di ciascun locale ove comunque si eserciti una qualsiasi forma di gioco, in luogo ben visibile al pubblico, con utilizzo di materiali che garantiscano durata e inalterabilità delle relative informazioni:
- del titolo abilitante rilasciato dal Questore o dal Comune;
 - della tabella dei giochi proibiti;
 - del regolamento di ciascun gioco installato, con i valori relativi al costo della singola partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti;
 - degli orari di esercizio del gioco
 - di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza, nonché informazioni sulle relative probabilità di vincita.
- i) All'interno di ciascun locale ove comunque si eserciti una qualsiasi forma di gioco, deve essere inoltre tenuto a disposizione del pubblico, in luogo ben visibile, il materiale informativo cartaceo predisposto dalla ASL territorialmente competente, con cui più dettagliatamente si informano gli utenti del rischio di dipendenza connesso all'utilizzo degli apparecchi per il gioco e si offrono i riferimenti utili a contattare il Servizio Dipendenze (Ser.D) per chi, trovandosi in difficoltà, desidera chiedere aiuto.
- j) Sulla base di specifica ordinanza sindacale possono essere fissati specifici orari di apertura e chiusura delle attività oggetto del presente regolamento.
- k) L'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata.
- l) L'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- m) In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali, ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini.

ART 9 - PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE E SOSPENSIONE DELL' ATTIVITA':

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi viene inibita:

- a) nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza, di cui all'art. 86;
- b) in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dell'interessato in sede di presentazione della S.C.I.A.;
- c) qualora i locali non posseggano più i requisiti comunque previsti da normative di settore vigenti;
- d) per violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi;

e) per mancato rispetto delle distanze dai luoghi "sensibili", così come indicati nel presente regolamento e ai sensi dell'art. 14, c. 1, della L.R. n. 57/2013 ss.mm.ii..

2. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:

a) nei limiti previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S.;

b) qualora i locali non posseggano più i requisiti comunque previsti dalla presente disciplina regolamentare, assegnando un termine per l'adeguamento e comunque fino al ripristino dei requisiti stessi.

ART. 10 – VIGILANZA E SANZIONI

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009 e ss.mm.ii., i soggetti incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza nell'ambito del territorio comunale e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, hanno l'obbligo di segnalarli all'AAMS ed al Comando di Guardia di Finanza territorialmente competenti.

2. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 prevista dall'articolo 7^{bis} del Testo Unico Enti Locali (TUEL).

3. In considerazione della particolare rilevanza dell'interesse pubblico al puntuale rispetto della presente disciplina, la Giunta Comunale con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 689/1981, stabilirà un diverso e più oneroso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

4. Al procedimento di applicazione delle sanzioni previste nel precedente comma si applicano la Legge 689/1981 e la Legge Regionale Toscana 81/2000, nonché le altre norme procedurali vigenti in materia di sanzioni amministrative.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è espressamente abrogato il vigente regolamento comunale in materia di gioco approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 27/05/2009.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o regolamenti vigenti.

3. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia.